



STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c

È istante il Dott. Davide Scarfò nato a Siderno (RC) il 15.01.1985 e residente a Bologna (BO) alla Via Santa Croce n°12 (c.f.SCRDVD85A15I725N) elettivamente domiciliato in Cariatì (CS) alla Via Largo San Giorgio n°25 presso lo studio legale dell'Avv. Luigi Scarpello (c.f.n SCRLGU89L13B774M) del foro di Castrovillari (CS) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente ricorso al cui indirizzo Pec: luigiscarpello@pec.it e Fax: 0983/535922 potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

- Ricorrente -

CONTRO

- **MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a.
- **USR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna** - in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80062970373 con sede in Bologna (BO) Via de' Castagnoli n. 1.
- **USR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena** in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 80009830367 con sede in Modena (MO) Via Rainusso n. 70/80.

Tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna (BO) Via A. Testoni n.6 (CF 80068910373) – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

e nei confronti di





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ ☎ 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

Tutti i controinteressati docenti della scuola secondaria iscritti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze 2° Fascia – Classe di concorso A/21 Geografia - destinatari della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2022/2023 assegnati senza alcuna precedenza e con punteggio inferiore a quello del ricorrente negli ambiti della Provincia di Modena indicati con preferenza;

avverso

la mancata attribuzione, all'odierno ricorrente, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

per l'accertamento del diritto

del ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche ad esso spettanti per l'a.s. 2022/2023 nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente rettifica in parte equa; dei decreti e relativi bollettini di convocazione per le supplenze erratamente conferite previa disapplicazione ove occorra degli atti e provvedimenti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 assegnati negli ambiti della Provincia di Modena per la classe di concorso A/21 – scuola secondaria.

L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna/Ambito Territoriale di Modena dopo aver assegnato le supplenze c.d. spezzoni ai docenti che avevano indicato tale preferenza nella propria domanda di inserimento invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse nella domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria lasciando però in questo modo l'odierno ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze su sedi da lui indicate in domanda a docenti collocati in posizione peggiore.





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

Tutto ciò è accaduto dal momento che il ricorrente - avendo indicato come unica preferenza (nella domanda di inserimento graduatorie GPS) le assegnazioni per le sole supplenze c.d. complete ossia di 18 ore – risulta inspiegabilmente rinunciatario.

FATTI INCONTESTABILI

1. Il dott. Scarfò Davide – docente abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria – è inserito nelle GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza per la classe di concorso A/21 per la Provincia di Modena) alla posizione n°34 con punteggio 47.
2. Il ricorrente - in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali di cui al Decreto Ministeriale n.220 dell'8 agosto 2022 che in combinato disposto con l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, ultimate le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione straordinaria con contratti a tempo determinato dei posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili, ha previsto una procedura telematica e interamente informatizzata anche per la partecipazione ed il conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali sino al termine delle attività didattiche – in data 05.08.2022 presentava istanza telematica sulla piattaforma on-line del Ministero dell’Istruzione – protocollo n° “*m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8415082.05-08-2022*” – finalizzata all’assegnazione per l’a.s. 2022/2023 delle anzidette supplenze annuali.
3. Il ricorrente – nella domanda di inserimento – esprimeva le preferenze richieste nonché le sedi scolastiche con specifica indicazione altresì del tipo di contratto (Annuale o sino al termine delle attività didattiche) escludendo gli incarichi c.d. a spezzoni.
4. L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna/Ambito Territoriale di Modena - ultimate le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione straordinaria - assegnava le supplenze annuali e temporanee ai docenti che avevano indicato tale preferenza nella propria domanda di inserimento come dai turni di selezione allegati al presente ricorso.
5. Da dette nomine rimaneva escluso il ricorrente che non si è visto assegnare alcuna delle supplenze i cui posti liberi e/o disponibili via via emersi durante i vari turni di convocazione (sugli insegnamenti e nelle sedi scolastiche indicati dal ricorrente) sono





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

stati assegnati a soggetti collocati nella medesima graduatoria in posizione deteriore al ricorrente e con punteggio ad esso inferiore.

6. Ed infatti:

Nel secondo turno di convocazioni del 9 settembre 2022, una supplenza sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente – classe di concorso A/21 è stata assegnata alla dott.ssa Antonicelli Teresa che nelle GPS e nella medesima graduatoria si trova alla posizione numero n.44 e con punteggio n.36 così superando il ricorrente che come detto in graduatoria si trova alla posizione n°34 e con punteggio n°47.

7. A fronte delle mancate convocazioni – anche ai successivi turni – il ricorrente proponeva reclamo in data 8 settembre 2022 mediante il quale denunciava le riscontrate erroneità al quale seguiva esclusivamente un contatto telefonico da parte del medesimo ufficio in data 3 ottobre 2022.

8. Secondo l'USR indicato la destinazione dell'incarico alla collega Antonicelli Teresa era motivata dal fatto che l'algoritmo preposto a tale funzione ha considerato il ricorrente rinunciatario dell'incarico dal momento che aveva indicato come unica preferenza l'assegnazione di supplenze complete di 18 ore rifiutando quindi - a differenza della collega Antonicelli Teresa - le assegnazioni c.d. a spezzoni.

9. L'USR di Modena sottolinea come l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 al comma 4 prevede che “costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto

10. Nel caso di specie quindi - l'algoritmo ai fini dell'assegnazione della cattedra seguente – considerando l'odierno ricorrente rinunciatario - ripartiva dalla posizione successiva a quella della candidata assegnataria della cattedra c.d a spezzone che trovava riscontro nella candidata Antonicelli Teresa.

11. Tutto ciò ha dell'incredibile!

12. La comminata esclusione del ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze operate dall'USR – Ambito Territoriale di Modena è all'evidenza illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

Violazione e falsa applicazione del D.M. 241/2021 sotto il profilo dell'errato e/o anomalo funzionamento del sistema informatizzato di individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato. Illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura automatizzata di assegnazione delle supplenze. Illogicità manifesta, abnorme erroneità. Manifesta ingiustizia.

A viziare la contestata esclusione concorre l'illegittimità dell'algoritmo utilizzato per la procedura di assegnazione delle supplenze, il cui anomalo funzionamento ha evidenziato molteplici criticità, generando caos totale in sede di nomina.

Come detto la procedura di assegnazione degli incarichi è stata completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.

Orbene – secondo quanto denunciato anche da altri aspiranti – pare che detto algoritmo abbia letteralmente ignorato alcuni docenti considerandoli irragionevolmente ed illegittimamente rinunciatari perché nel turno di nomina precedente non avevano indicato talune preferenze di orario o di assegnazione sede.

Ed è qui che verosimilmente deve collocarsi il punto nodale della controversia.

Ebbene al riguardo va fatto notare che la mancata assegnazione non può integrare di per sé rinuncia alla procedura di conferimento, né all'incarico.

L'art. 12 co.4 dell'Ordinanza Ministeriale n°112/2022 prevede infatti che: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata*





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”.

La previsione regolamentare dunque contempla chiaramente tre tipi di rinuncia che in una prospettiva di semplificazione esegetica si possono così indicare: 1) rinuncia alla procedura, 2) rinuncia all'incarico, 3) rinuncia alla sede.

Quest'ultima ipotesi – nella cui fattispecie appare sussumibile l'odierna controversia – si verifica nel caso in cui il docente ha tempestivamente presentato domanda così mostrando un chiaro interesse a partecipare alla procedura ma si è reso disponibile ad essere assunto solo per incarichi c.d. ad orario completo di 18 ore.

Se i primi due tipi di rinuncia determinano l'esclusione dalla procedura, la terza no.

Questo perché il docente non ha rinunciato ad alcun incarico e questo per il semplice fatto che un incarico non gli è stato assegnato sicché appare evidente l'errore interpretativo (sul concetto di rinuncia) in cui sia incorsa l'amministrazione scolastica.

In sostanza secondo il meccanismo operato dall'USR la mancata indicazione del contratto c.d. a spezzoni determina una sorta di rinuncia che impedisce di partecipare anche alle operazioni successive.

Difatti osservando i bollettini allegati delle varie convocazioni, l'assegnazione delle supplenze è proceduta ripartendo dalla posizione successiva a quella in cui si era fermato lo scorrimento. Ed infatti: completato il primo turno di nomine, nel secondo turno di convocazioni del 9 settembre 2022, una supplenza sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente – classe di concorso A/21 è stata assegnata alla dott.ssa Antonicelli Teresa che nelle GPS che nella medesima graduatoria si trova alla posizione numero n.44 e con punteggio n.36 così superando il ricorrente che come detto in graduatoria si trova alla posizione n°34 e con punteggio n°47. Così anche per i turni successivi.

In questo modo dunque sono stati scavalcati tanti aspiranti collocati nelle posizioni più alte della graduatoria con l'ingiusta e abnorme conseguenza che i nuovi posti liberi sono stati assegnati ai docenti con punteggio inferiore e collocati in posizione successiva a quelli esclusi in precedenza.





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ ☎ 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

Tale condotta è altresì illogica oltre che manifestamente ingiusta perché finisce col tradire i principi che governano l'utilizzo delle graduatorie favorendo soggetti col punteggio inferiore a quelli rimasti esclusi in spregio al merito, alle competenze ed a i titoli che pur nell'osservanza del principio dello scorrimento devono comunque condurre all'assegnazione delle nomine in favore dei docenti col maggiore punteggio e collocati nelle posizioni più alte proprio a garanzia e valorizzazione del merito e dell'esperienza, maturati negli anni, che trovano il loro oggettivo riflesso nella relativa collocazione in graduatoria. Ebbene il ricorrente non ha rinunciato ad alcuna proposta di assunzione né ha rinunciato ad alcun incarico attribuito ma al contrario con la domanda esso ha chiaramente e correttamente esplicitato il suo interesse a partecipare alla procedura di nomina, sicché esso non avrebbe potuto essere ritenuto in alcun modo e per nessuna ragione rinunciatario ai fini dell'incarico e pertanto il ricorrente andava nominato sin dal secondo turno (09.09.2022).

Ai motivi di diritto sinora dettagliatamente riportati va aggiunta una considerazione di carattere puramente statutario. Nel caso di specie è palese la violazione del principio di uguaglianza dei lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A. Tutte queste irregolarità e illegittimità hanno causato alla ricorrente notevoli danni, sia esistenziali che materiali, di cui si chiede all'On. Tribunale adito il risarcimento da quantificare anche in via equitativa, atteso che è implicito il grave nocimento che ha provocato il permanere della sopra descritta situazione.

DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente si vede costretto a proporre unitamente al merito, apposita istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

SUL FUMUS

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro ravvisabile nei motivi dianzi espressi che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito già solo per le denunciate macroscopiche discriminazione e violazioni di legge messe in atto dal Ministero. Si sono ampiamente





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ ☎ 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

chiariti i diversi profili di disparità di trattamento e discriminatori emersi a causa della procedura di assegnazione incarico introdotta dall'O.M. n. 112 del 6.05.2022 che ha incredibilmente reso possibile che proprio i docenti più qualificati, con maggior punteggio e, quindi, con maggiore esperienza nelle rispettive classi di concorso venissero penalizzati in maniera pesantissima. Anche in questo caso in completo spregio del principio della meritocrazia e della graduatoria i docenti delle GPS con maggior punteggio sono stati ulteriormente lesi. Non è esagerato affermare che le macchinose ed illegittime previsioni del CCNI, recepite dalla successiva O.M., hanno provocato effetti che non si ha alcuna remora a definire contorti, come l'assegnazione di sedi a docenti praticamente sotto casa, nonostante i pochissimi punti.

SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al periculum in mora, è evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi e irreparabili danni che il docente sta subendo, insuscettibili di risarcimento per equivalente, conseguenti all'assegnazione definitiva presso altre sedi più distanti da quelle indicate come preferite. E' da ritenere in ogni caso che l'attesa della conclusione del presente giudizio in via ordinaria non assicurerebbe al ricorrente un pronunciamento così rapido da limitare al massimo il disagio intollerabile che costui già vive da quando è costretto a lavorare lontano da ogni legame ed abitudine. Nella specie addirittura si è in presenza di un pregiudizio che si produce dall'inizio del corrente anno scolastico e che continua a prodursi di giorno in giorno in capo al ricorrente. Ogni giorno che passa, infatti, è per il ricorrente motivo di rinnovata ed irreparabile sofferenza. Situazione che, qualora perdurasse, rischierebbe di compromettere seriamente anche lo stato di salute psico-fisico del ricorrente oltre i costi di viaggio, nonché la lontananza dai propri affetti. Come precisato nell'Ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna n.881/2016 R.G. del 16.11.2016 (All.21), il periculum in mora, tra l'altro, è in re ipsa poiché il "trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e areddituali del lavoratore.





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ ☎ 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI DOCENTI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 CPC.

Pur ritenendo che non vi sarebbe necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti provinciali richiesti dal ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, tenuto conto dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, così come indicati nell'elenco dei trasferimenti e dei passaggi del Personale docente e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna. Tanto premesso e considerato, il prof. Scarfò Davide, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'On. Tribunale Adito rigettata ogni istanza contraria, eccezione e difesa, voglia:

- In via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 c.p.c. concedere l'invocata cautela anche inaudita altera parte ricorrendone l'estrema urgenza vista anche l'attuale condizione di inoccupazione del ricorrente e così ordinare all'amministrazione resistente la nomina del ricorrente assegnandogli la supplenza ingiustamente attribuita ad altri candidati quali la collega prof. Antonicelli in posizione deteriore, negli insegnamenti e presso le sedi oggetto di preferenza indicati nella domanda disponendo ove occorra la revoca degli incarichi in essere nei confronti dei candidati collocati in posizione e con punteggio inferiore dettagliatamente indicati nella superiore narrativa.
- Autorizzare ove occorra ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio la notifica del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna;





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

- Ammettere in rito ed accogliere nel merito il presente ricorso e dunque ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale ad esso spettante fra quelle attribuite nei vari turni di convocazione (dal II al V) con ordine al Ministero dell'Istruzione e/o all'USR – Ambito territoriale di Modena di assegnare al dott. Scarfò la supplenza dovuta per l'a.s. 2022/2023 secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria con decorrenza dal primo turno utile delle operazioni di conferimento finora effettuate nei posti di insegnamento e sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dal ricorrente.
- Per l'effetto: Ordinare all'Amministrazione la rettifica dei decreti e relativi bollettini di convocazione previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi (Ordinanza ministeriale e decreto di nomina..etc.) ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso.
- NEL MERITO: Confermare il provvedimento cautelare adottando e dunque il diritto all'assegnazione della supplenza per cui è ricorso secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda partecipativa con maturazione del relativo punteggio e rettifica dei decreti di nomina.
- Con riserva di condanna all'amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per perdita di chance lavorative e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o mancata assegnazione delle supplenze maturati con decorrenza dal primo turno utile delle convocazioni.
- Con il favore delle spese di lite e compensi di difesa da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria: si producono i documenti:

1. Turni di convocazione (da I al V)
2. Graduatoria Provinciale
3. Istanza inserimento GPS
4. Espressione preferenze





STUDIO LEGALE AVV. LUIGI SCARPELLO

VIA SAN GIORGIO N°25, 87062 CARIATI M. (CS) ☎/ 📠 0983/535922, 📞 3891944315

C. F. N. SCRLGU89L13B774M - P.IVA: 03386260784

Pec: luigiscarpello@pec.it

E-mail: avv.luigiscarpello@gmail.com

5. Graduatoria classe di concorso
6. Ordinanza ministeriale del 06.05.2022
7. Reclamo

Il presente procedimento è di valore indeterminabile e pertanto va versato un contributo unificato da euro 259,00.

Riserve e salvezze le più ampie.

Cariati lì 20.10.2022

Avv. Luigi Scarpello

